

PROVINCIA DI LUCCA



COMUNE DI PESCAGLIA

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE DELL'ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE DI ACQUA MINERALE NATURALE DELLA SORGENTE "ACQUA BELLA VITA"

L'anno, il giorno del mese di presso la sede del Comune di Pescaglia, con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge

tra

Il **Comune di Pescaglia**, che di seguito nel testo sarà denominato semplicemente "Amministrazione" o "Concedente", rappresentato da

e

....., con sede legale in, Via, n., iscritta nel registro delle imprese di, n. di R.E.A., e Partita I.V.A. L'impresa è rappresentata dal Sig., nato a, il, C.F., nella sua qualità di e legale rappresentante dell'impresa.

L'Impresa sarà di seguito nominata anche semplicemente "Concessionario".

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L.R. 38/2004 e s.m.i., la coltivazione di giacimenti di acque minerali, di sorgente e termali, che abbiano ottenuto il riconoscimento ministeriale, è subordinata al conseguimento della relativa concessione e che ai sensi del successivo comma 4, ai fini del rilascio della concessione di coltivazione, il Comune avvia una procedura di evidenza pubblica;
- ai sensi dell'art. 22, comma 5, della L.R. 38/2004 e s.m.i., la concessione è subordinata alla stipula di apposita convenzione fra Comune e soggetto concessionario;
- la concessione è rilasciata previo parere obbligatorio dei soggetti di cui al comma 4, art. 15 della L.R. 38/2004 e s.m.i.;
- con Determinazione n. 677 del 15/07/2024 veniva approvato il bando di gara con i relativi allegati e lo schema di convenzione relativi alla procedura aperta per il rilascio della concessione di coltivazione del giacimento di acqua minerale naturale denominato convenzionalmente "Acqua Bella Vita" in Fraz. Monsagrati – Pescaglia;
- con Determinazione n. del è stato approvato il verbale di procedura aperta svoltasi in data, dal quale risultava vincitrice la Società, che ha presentato l'offerta più vantaggiosa.

Tanto premesso tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

- l'Amministrazione rilascia alla Società la concessione di coltivazione del giacimento di acqua minerale naturale denominato convenzionalmente "Acqua Bella Vita" in Fraz. Monsagrati – Pescaglia, secondo la disciplina di cui alla seguente convenzione, così come individuata nell'allegata planimetria.

Art. 2 – Durata della concessione

1. La presente concessione ha la durata di 25 (venticinque) anni con decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione e fino al
2. La concessione può essere rinnovata su istanza dell'interessato entro il termine perentorio di 18 (diciotto) mesi precedenti la scadenza prevista, ovvero entro il (comma 1, art. 26 L.R. 38/2004).
La concessione viene rinnovata previa verifica delle condizioni risultanti dalla presentazione della documentazione di cui all'articolo 14, comma 5, lettere a), b), c), d), e), della L.R. 38/2004 ed a seguito di verifica della permanenza delle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1; il rinnovo della concessione è subordinato alla stipula della convenzione di cui all'articolo 22, comma 5, L.R. 38/2004.
3. In tutti i casi in cui non si provveda al rinnovo della concessione di coltivazione, il concessionario è tenuto, alla scadenza del termine di durata della concessione stessa, a consegnare alla Regione il

giacimento e le sue pertinenze, che vengono custoditi a cura dell'Amministrazione (comma 2, art. 26, L.R. 38/2004).

Art. 3 – Portata di concessione

Nel rispetto del comma 2, c bis), art. 15, della L.R. 38/2004, la portata di concessione risulta di 3,6 litri/secondo, pari all'80% della portata ottimale del pozzo Puccetti 2 (Vedasi "Allegato 3 - Relazione idrogeologica di fine indagine", capitolo 9); la portata ottimale del pozzo di ricerca "Puccetti 2" è risultata pari a 4,5 litri/secondo.

Art. 4 – Trasferimento della concessione

1. La concessione può essere trasferita per atto tra vivi, previa autorizzazione dell'Amministrazione, da richiedersi a cura del titolare della concessione, fatto salvo l'obbligo del possesso, nel soggetto subentrante, dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione medesima.
2. Nel caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita, previa autorizzazione dell'Amministrazione, all'erede che ne faccia domanda entro dodici mesi dal decesso del concessionario stesso, salvo l'obbligo del possesso, nell'erede subentrante, dei requisiti soggettivi necessari per il rilascio della concessione, previsti dall'articolo 14 della L.R. 38/2004.
3. In caso di più soggetti aventi causa, fatto salvo l'obbligo relativo al possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 1, gli eredi interessati possono subentrare al concessionario defunto, previa l'apposita richiesta degli interessati entro il termine di cui al comma 2, qualora provvedano a nominare un rappresentante unico, ovvero alla costituzione di una società commerciale, in conformità con le vigenti norme poste dall'ordinamento civilistico.
4. Trascorso il termine di cui al comma 2, senza che gli eredi abbiano trasmesso la richiesta ivi prevista, la concessione si intende rinunciata.
5. Il nuovo titolare della concessione di coltivazione subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento con il quale la concessione stessa è stata rilasciata al titolare originario.

Art. 5 – Cessazione della concessione

1. Oltre che per scadenza del termine, la concessione di coltivazione cessa per:
 - a) rinuncia;
 - b) decadenza;
 - c) revoca.
2. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), il concessionario deve presentare, all'Amministrazione, espressa dichiarazione scritta, non sottoposta a condizione, a decorrere dalla quale è costituito custode del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento o di mutamento dello stato del bene e dei luoghi.
3. Nei casi di cui al comma 2, l'Amministrazione adotta i provvedimenti di conservazione necessari e, in caso di inosservanza degli stessi, ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario. La presentazione della rinuncia non esonera il concessionario dall'obbligo del pagamento del canone, relativamente all'anno nel quale è stata presentata, e non costituisce titolo per la restituzione del canone pagato.

Art. 6 – Decadenza e revoca della concessione

1. Ai sensi dell'art. 28 della L.R.T. 38/2004, la decadenza dalla concessione ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b) della L.R. 38/2004, è pronunciata qualora il concessionario:
 - a) non adempia agli specifici obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione, a pena di decadenza;
 - b) non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 14 L.R.T. 38/2004 per il rilascio della concessione di coltivazione;
 - c) non abbia corrisposto, per due anni consecutivi, il canone dovuto;
 - d) non abbia ottemperato agli obblighi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 22, comma 5 L.R.T. 38/2004;
 - e) non abbia mantenuto in attività, per oltre tre mesi consecutivi, o comunque per oltre quattro mesi nell'anno solare, i giacimenti oggetto della concessione, in assenza di un giustificato motivo;
 - f) abbia trasferito la concessione senza la previa autorizzazione del comune prevista dall'articolo 24, comma 1 L.R.T. 38/2004;
 - g) non consegua l'autorizzazione sanitaria disciplinata, per le acque termali, dalle disposizioni di legge vigenti per esse;
 - h) la mancata installazione degli apparecchi di misura di cui all'Art. 29 L.R.T. 38/2004;
 - i) abbia stipulato un contratto di somministrazione per le acque termali, in assenza dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 24, comma 6 L.R.T. 38/2004;
 - l) non abbia ottemperato a fornire al comune ed alle competenti strutture della Regione i dati e gli elementi indicati nel regolamento regionale di cui all'articolo 49 L.R.T. 38/2004.
2. La decadenza dalla concessione è inoltre pronunciata qualora, a causa della perdita dei requisiti originari, il riconoscimento di acqua minerale, di sorgente e termale sia stato revocato.
3. La decadenza è pronunciata entro sessanta giorni dall'inizio d'ufficio del procedimento, previa contestazione dei motivi all'interessato, al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Il concessionario decaduto non ha diritto, in nessun caso, a rimborsi, compensi o indennità.
4. A seguito della pronuncia di decadenza, l'Amministrazione, allo scopo di tutelare la risorsa e di salvaguardare l'occupazione, assume i provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della prosecuzione delle attività, per un periodo comunque non superiore a trenta mesi, a condizione che la decadenza sia stata pronunciata per motivi diversi da quelli indicati alle lettere g) e h) del comma 1, ed in ogni caso non riconducibili alla tutela della salute pubblica.
5. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera c) della L.R. 38/2004, l'Amministrazione può procedere, per motivi di interesse pubblico sopravvenuti, alla revoca della concessione di coltivazione. In tal caso, il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

Art. 7 – Oneri a carico del concessionario

1. Il concessionario è tenuto:
 - a) a prestare cauzione mediante garanzia fideiussoria nella misura pari a euro 75.000,00. Il termine per la prestazione della garanzia è stabilito in trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di concessione.
In caso di decadenza dalla concessione di coltivazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della L.R. 38/2004, l'importo della fideiussione è finalizzato dall'Amministrazione ad interventi diretti alla tutela ambientale, alla manutenzione ed allo studio del sistema idrogeologico e delle sorgenti nonché ad interventi rivolti alla risistemazione paesaggistica ed ambientale delle aree coinvolte dalle attività dismesse.

- b) a corrispondere all'Amministrazione una somma pari al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca (117.712,67 €) maggiorata del 20% e pari ad euro 141.255,20, ad eccezione del caso in cui lo stesso non sia anche il titolare del permesso di ricerca del giacimento in oggetto.

Tale somma sarà corrisposta dall'Amministrazione al titolare del permesso di ricerca, che ha partecipato senza buon esito alla gara per l'assegnazione della concessione in oggetto, a titolo di premio per la scoperta del giacimento in esame.

- c) al pagamento di un canone annuo posticipato pari ad euro per metro cubo di acqua imbottigliata. Per l'imbottigliamento in vetro è prevista una riduzione del canone del per cento.

In caso di sospensione della produzione, ai sensi del comma 1, articolo 16 della L.R. 38/2004, l'Amministrazione potrà disporre la riduzione del canone dovuto dal concessionario.

L'importo del canone viene aggiornato annualmente secondo le variazioni dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT.

Il pagamento dell'importo del canone di cui al presente articolo, entro trenta giorni dall'apposito rilevamento da quest'ultimo effettuato sulla misura dell'acqua utilizzata e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

- d) a sostenere i seguenti oneri diretti:

- 1) oneri di urbanizzazione primaria e secondaria connessi con l'attività;
- 2) oneri per la manutenzione delle opere di captazione, adduzione e gestione delle acque minerali;
- 3) oneri per il monitoraggio periodico delle caratteristiche chimiche, fisiche, isotopiche, batteriologiche della risorsa sfruttata;
- 4) oneri afferenti allo scarico delle acque reflue derivanti dalla gestione dell'attività.

- e) a sostenere i seguenti oneri indiretti:

- 1) oneri afferenti alla prevenzione e la mitigazione di eventuali impatti negativi sull'ambiente derivanti dall'esercizio dell'attività;
- 2) oneri relativi all'acquisto o alle indennità dovute ai proprietari dei terreni interessati dalla zona di rispetto di cui alla successiva lettera i).

- f) ad installare il misuratore automatico della portata emunta ed un misuratore volumetrico per la lettura della quantità di acqua utilizzata.

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.G.R. 11/R/2009, i misuratori automatici della portata di cui all'articolo 29, comma 1 della l.r. 38/2004, sono di tipo elettromagnetico o a induzione magnetica, dotati di certificato di produzione con numero di serie e della dotazione minima di seguito indicata:

- a. misuratore di portata;
- b. visualizzatore della portata istantanea misurata;
- c. totalizzatore della quantità di acqua misurata;
- d. registratore dati preferibilmente su supporto informatico.

I dati di cui alla lettera d. sono registrati secondo giorno, mese, anno, quantità giornaliera e progressivo giornaliero del totalizzatore.

I contatori sono installati con flangia o altri sistemi che consentano, comunque, l'applicazione di sigilli di garanzia inamovibili o di altro dispositivo che garantisca l'inalterabilità dello strumento, oltre che sul pozzo o sorgente anche direttamente sulla condotta di alimentazione delle linee o impianti di imbottigliamento immediatamente a valle del serbatoio di carico e in ogni caso a monte di qualsiasi derivazione. In caso di due o più condotte di alimentazione ciascuna è dotata di singolo contatore e reca apposita sigla di identificazione dell'acqua interessata.

I sigilli di garanzia, di cui sopra, sono apposti dal concessionario alla presenza di un soggetto designato dall'Amministrazione.

Il concessionario è tenuto ad annotare sul registro, di cui all'articolo 29, comma 3 della l.r. 38/2004, le manutenzioni ordinarie e straordinarie ovvero le interruzioni di durata superiore alle ventiquattro ore.

Nel caso di interventi che comportino la rimozione dei sigilli il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione i tempi e le modalità delle operazioni necessarie.

- g) ad installare sul pozzo della concessione in oggetto, un misuratore in continuo dei livelli, della conducibilità e della temperatura, con registrazione secondo giorno, mese, anno. Tali dati dovranno essere trasmessi telematicamente in formato digitale, con cadenza mensile, alla Regione Toscana – Servizio Idrologico. Tutti i dati rilevati mediante la strumentazione di cui sopra, devono essere riportati nell'apposito registro previsto dall'articolo 39 della L.R. 38/2004 (i dati minimi di portata sono relativi per ogni mese a: valore minimo, massimo e medio) e trasmessi altresì, ogni tre mesi, all'Amministrazione e al Genio Civile.
- h) ad eseguire, sulle acque emunte dal pozzo di captazione della risorsa in oggetto, analisi chimiche con cadenza almeno annuale ed analisi isotopiche con cadenza almeno triennale. Le analisi chimiche ed isotopiche dovranno essere trasmesse all'amministrazione ed al Genio Civile con cadenza almeno annuale, le prime ed almeno triennale, le seconde.
- i) a proporre all'Amministrazione la delimitazione della zona di rispetto di cui alla lettera a) art. 18 della L.R. 38/2004.
- j) a proporre la delimitazione della zona di protezione ambientale di cui alla lettera b), comma 1, art. 18 della L.R. 38/2004.
- k) a trasmettere all'Amministrazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sui lavori realizzati nell'ambito della concessione e un programma dei lavori da realizzare nell'anno successivo.
- l) a provvedere a proprie spese, in caso di cessazione dell'attività, al ripristino ambientale dei siti interessati ed alla messa in sicurezza degli stessi.

Art. 8 – Penalità

1. Il mancato pagamento del canone relativo alla concessione in oggetto entro i termini stabiliti nella presente convenzione, comporta l'aumento dell'importo del canone stesso ai sensi dell'Art. 31 L.R.T. 38/2004 in misura pari:
 - a) al 30% qualora il ritardo non superi i sessanta giorni successivi;
 - b) al 50% qualora il ritardo si protragga oltre i sessanta giorni.
2. La non corretta installazione degli apparecchi di misura previsti nella presente convenzione, comporta la sanzione amministrativa ai sensi dell'Art. 31 L.R.T. 38/2004 in misura da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00.

Art. 9 – Verifiche e controlli

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare il rispetto degli elementi di disciplina definiti nella presente convenzione, anche mediante controlli specifici, affidati a propri incaricati, i quali avranno libero accesso alla struttura ed agli impianti.

Art. 10 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione. Tutte le spese relative alla presente convenzione, comprese quelle di registrazione, faranno carico al concessionario.

Art. 11 – Disposizioni generali e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni di legge in materia in quanto applicabili e compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Pescaglia (Lu),

Per l'Amministrazione Comunale di
Pescaglia

.....

Il Concessionario

.....